

Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l'Industria Tessile
Association of Italian Textile Machinery Manufacturers

Via Tevere 1, 20123 Milano (Italia)
Tel. +39 024693611, fax +39 0248008342
e-mail: info@acimit.it, <http://www.acimit.it>



Statuto Associativo

Milano, 24 giugno 2008



TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

- art. 1 *Costituzione, Denominazione, Sede*
- art. 2 *Scopi*
- art. 3 *Durata*

TITOLO II - SOCI

- art. 4 *Requisiti*
- art. 5 *Ammissione e Durata*
- art. 6 *Soci Aggregati*
- art. 7 *Diritti dei Soci*
- art. 8 *Doveri dei Soci*
- art. 9 *Sanzioni*
- art. 10 *Cessazione del Rapporto Associativo*
- art. 11 *Contributi Associativi*

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

- art. 12 *Organi dell'Associazione*
- art. 13 *Assemblea*
- art. 14 *Riunioni e Convocazione*
- art. 15 *Deliberazioni dell'Assemblea*
- art. 16 *Attribuzioni dell'Assemblea*
- art. 17 *Consiglio Direttivo*
- art. 18 *Riunioni e Convocazione*
- art. 19 *Deliberazioni del Consiglio Direttivo*
- art. 20 *Attribuzioni del Consiglio Direttivo*
- art. 21 *Presidente*
- art. 22 *Vice Presidenti*
- art. 23 *Comitato di Presidenza*
- art. 24 *Collegio dei Revisori Contabili*
- art. 25 *Probiviri*
- art. 26 *Direttore*
- art. 27 *Disposizioni Generali sulle Cariche*
- art. 28 *Gruppi Merceologici*

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

- art. 29 *Fondo Comune*
- art. 30 *Bilanci*

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- art. 31 *Modifiche Statutarie*
- art. 32 *Scioglimento*

TITOLO VI -DISPOSIZIONI DI RINVIO E TRANSITORIE

- art. 33 *Rinvio*

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

Tra le imprese, con sede e stabilimento ubicati in Italia e forma giuridica italiana, produttrici di macchine per l'industria tessile, è costituita un'associazione volontaria denominata Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l'Industria Tessile, in forma abbreviata ACIMIT.

Di essa possono far parte, anche, le imprese produttrici di accessori per le suddette macchine, nonché altre realtà imprenditoriali le cui produzioni presentino elementi di complementarità, di strumentalità con il settore istituzionalmente rappresentato da ACIMIT.

L'Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi.

L'Associazione ha sede in Milano, può costituire, su delibera del Consiglio Direttivo, delegazioni, sezioni, o uffici anche in altre città, in Italia e/o all'estero, e può partecipare ad altre Organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali.

ART. 2 - SCOPI

Nel rispetto delle disposizioni di Confindustria in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, l'Associazione ha per scopo:

- a) di favorire il progresso del settore rappresentato, curando la rappresentanza, l'assistenza e la tutela degli interessi delle imprese associate per tutte le problematiche di natura economica, promozionale e tecnica che direttamente o indirettamente le riguardano;
- b) di rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati;
- c) di provvedere all'informazione ed alla consulenza dei soci relativamente ai problemi generali e specifici di loro interesse;
- d) di organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, incontri ed altre iniziative di rilevanza esterna su temi di interesse del settore rappresentato;
- e) di raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività delle imprese associate, nel rispetto delle norme sulla "privacy"

ACIMIT non persegue scopo di lucro; tuttavia può dar vita o partecipare a società di servizi purchè strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

E' rigorosamente apolitica, apartitica e aconfessionale e persegue i propri scopi con autonomia e indipendenza.

L'iscrizione ad essa è volontaria.

L'appartenenza all'Associazione comporta doveri e responsabilità morali, nei confronti dei soci, dei terzi, e del sistema confederale.

L'Associazione adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori associativi, ispirando ad essi i propri comportamenti ed impegnandosi a farli osservare alle proprie Associate.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo una decisione di scioglimento.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le risultanze di ogni esercizio devono essere presentate, ai soci, entro il 30 giugno successivo.

TITOLO II - SOCI

ART. 4 - REQUISITI

Possono far parte dell'Associazione le imprese, in qualsiasi forma costituite, di cui al precedente art. 1.

Qualora l'impresa eserciti anche altri, differenti, rami di attività, essa si intende aderente all'Associazione soltanto per la quota parte pertinente.

ART. 5 - AMMISSIONE E DURATA

L'ammissione all'Associazione è, su domanda dell'istante, deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di pronuncia negativa, è ammesso ricorso ai Proviviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata all'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, e costituisce, di per sé, accettazione dello Statuto associativo del Codice Etico e della Carta dei Valori associativi

L'iscrizione decorre dal momento della delibera.

All'atto dell'ammissione, i nuovi associati devono comunicare i nominativi dei rappresentanti designati a tenere i rapporti con l'Associazione, i quali dovranno garantire piena affidabilità legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza delle imprese al sistema.

Qualora non vengano presentate dimissioni, con comunicazione scritta, l'adesione si considera tacitamente rinnovata, ogni anno.

L'ammissione, o l'esclusione, di un socio, devono essere rese note, tempestivamente, a tutti gli appartenenti all'Associazione.

ART. 6 - SOCI AGGREGATI

Su parere e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, possono essere associati all'ACIMIT, come soci aggregati: le società di engineering, le società di trading, le società di consulenza operanti nel settore tessile, gli enti scolastici, i centri di ricerca, i laboratori tessili di controllo e/o di certificazione le riviste di settore, i consorzi, le cui attività siano comunque complementari e funzionali a quelle delle imprese associate.

Non possono essere ammesse come soci aggregati le imprese che in Italia svolgono esclusivamente attività commerciale e di rappresentanza di costruttori di macchine tessili, parti di ricambio e accessori

Detti soci partecipano all'Assemblea senza diritto di voto e sono soggetti ad una quota contributiva fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Detta quota contributiva potrà essere forfettaria, differenziata per categorie, o per gli enti scolastici anche esclusivamente simbolica.

L'aggregazione all'ACIMIT vincola detti soci all'obbedienza a etiche comportamentali, che saranno precisate agli stessi dal Consiglio Direttivo con lettere di intenti ad hoc, e da questi formalmente accettate.

Vigono, anche per i soci aggregati, le modalità previste nei successivi articoli da 7 a 11 del presente Statuto.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione, e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

ART. 8 – DOVERI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

ART. 9 - SANZIONI

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea;
- sospensione dei servizi associativi come previsto dal successivo art.11;
- decadenza dei rappresentanti delle imprese che ricoprono cariche associative;
- decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- esclusione secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proibiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento, da effettuarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 10 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di socio si perde:

- a. per disdetta scritta da parte del socio;
- b. per il venir meno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 4 e 6 del presente statuto, dichiarato con delibera del Consiglio Direttivo che dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- c. per recesso ai sensi dell'art. 31 del presente statuto;
- d. per esclusione, nel caso di morosità di cui all'art. 11 o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale.

La perdita della qualità di socio comporta, ipso facto, la cessazione degli obblighi sociali e di ogni diritto ai servizi dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio in forza di delibera del Consiglio Direttivo ha effetto dalla data della pronuncia o, nell'ipotesi di perdita dei requisiti (let. b che precede), dalla diversa data accertata con detta delibera.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, la perdita della qualità di socio ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 11 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I soci sono tenuti al versamento delle quote associative nelle misure deliberate dall'Assemblea.

I parametri di contribuzione si riferiscono ad una quota fissa, al numero degli addetti e al fatturato dell'azienda, su dati dichiarati dal socio stesso.

All'Associazione compete il dovere di verificare l'esattezza delle denunce, sulla scorta di probanti documenti aziendali.

Le quote associative sono semestrali, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno.

Il loro versamento, previa apposita comunicazione dell'Associazione, deve avvenire nei primi 30 giorni del semestre cui si riferiscono.

L'Associazione sospenderà ogni servizio, in caso di non contribuzione, dopo 90 giorni da ogni scadenza, previo avviso scritto da parte dell'Associazione.

L'iscrizione decade automaticamente per inadempienza, dopo 9 mesi da ogni scadenza, previo avviso scritto da parte dell'Associazione.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Comitato di Presidenza
- d) il Presidente
- e) i Vice Presidenti
- f) il Collegio dei Revisori Contabili
- g) i Proviviri

Le cariche sociali devono essere distribuite in modo da favorire una adeguata rappresentanza di tutti gli associati secondo i seguenti criteri:

- i differenti sottosettori merceologici
- i differenti insediamenti geografici

- i differenti tipi di dimensione aziendale

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Il Presidente può disporre, caso per caso, se necessario, che incarichi specifici possano dare atto a rimborsi spese.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli appartenenti all'Associazione.

Le sue deliberazioni obbligano tutte le Associate, fatta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 31.

In essa hanno diritto di voto tutte le imprese che, in quel momento, abbiano la qualifica di socio.

Non possono, al contrario, esercitare tale diritto quelle che, nello stesso momento, siano in mora con i contributi associativi da oltre 90 giorni.

Ogni socio può delegare, per iscritto, un altro socio, per la partecipazione all'Assemblea.

A nessun socio, in ogni caso, è consentito di disporre di più di una delega.

ART. 14 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente, e deve essere indetta, in via ordinaria, almeno una volta all'anno.

Essa deve essere tenuta entro i primi 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può essere convocata altresì quando ne sia fatta richiesta da tanti soci rappresentanti, almeno, un quinto dei soci stessi.

Detta frazione deve intendersi in numero di soci, e non in quantità di voti.

Può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La convocazione avviene per iscritto. Essa deve essere diramata, per corrispondenza raccomandata, almeno 30 giorni prima di quello fissato.

In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 8 giorni, e la convocazione può avvenire anche mediante fax o e-mail.

La convocazione dovrà contenere luogo, data, ora, e ordine del giorno.

Dovrà, inoltre, precisare luogo, data, e ora della eventuale seconda convocazione.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione, è necessario che siano presenti, o rappresentati, almeno la metà più uno dei voti complessivi.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti, o rappresentati.

Per le modifiche allo statuto, è necessario che siano presenti, o rappresentati, almeno la metà più uno dei voti complessivi

ART. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Il numero di voti cui ogni Socio ha diritto è determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 11, par. 2 nella misura di 1 (un) voto ogni 1000 € di contribuzione complessiva annuale (o frazione eccedente i 500 €) relativa all'anno precedente quello dell'Assemblea.

Le delibere si prendono a voti palesi; quelle relative alle nomine delle cariche sociali obbligatoriamente a schede segrete, previa nomina di due scrutatori.

Le delibere si prendono a maggioranza dei voti presenti, o rappresentati; in caso di parità di voti, se la votazione è a scrutinio palese prevale il voto di chi presiede, se è a scrutinio segreto si procede ad una votazione di ballottaggio.

Le delibere assunte obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti, o astenuti dal voto, fatta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 31.

Di ogni Assemblea si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, dal segretario dell'assemblea, appositamente nominato dal Presidente

Esso deve essere distribuito a tutti i soci, entro 30 giorni dalla data della stessa.

Ogni obiezione deve essere discussa nell'Assemblea successiva

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci:

- procede all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti
- procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo
- delibera sui problemi e sulle strategie d'ordine generale dell'Associazione
- discute e approva le relazioni finanziarie, il bilancio preventivo e quello consuntivo
- delibera sulle modifiche allo statuto e sulla misura delle quote associative
- procede all'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili
- procede all'elezione dei componenti dei Probiviri
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo abbia deciso di sottoporle
- nomina gli scrutatori, scegliendoli tra i presenti all'Assemblea

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 15 a 25 Consiglieri eletti dall'Assemblea negli anni dispari.

Essi durano in carica due anni: possono essere rieletti più volte ma, nella stessa carica, consecutivamente, solo per i due bienni successivi.

Possono, però, consecutivamente essere chiamati ad altri incarichi.

Ai fini della formazione della lista dei candidati i soci possono presentare le loro candidature entro il 28 febbraio dell'anno di elezione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Ciascun socio può esprimere in Assemblea un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri da eleggere, diminuito di cinque unità.

ART. 18 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene per iscritto.

Essa deve essere diramata, per corrispondenza raccomandata, almeno 15 giorni prima di quello fissato.

In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 giorni, e la convocazione deve avvenire mediante fax o e-mail.

La convocazione deve contenere luogo, data, ora, e ordine del giorno.

Deve, inoltre, precisare luogo, data, e ora della eventuale seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche quando sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redigerà processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

Esso dovrà essere distribuito a tutti i Consiglieri, entro 30 giorni dalla data della riunione.

Ogni obiezione dovrà essere discussa nel Consiglio successivo.

ART. 19 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio delibera a scrutinio palese, fatto esclusivamente salvo quanto al successivo art. 21, comma 3. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto a un voto; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Nell'ipotesi di cui al successivo art. 21, comma 3, a parità di voti si procede ad una votazione di ballottaggio.

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo, in prima convocazione, è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti.

In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di metà, più uno, dei componenti.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- esegue le delibere dell'Assemblea, e ne controlla l'adempimento
- delibera su ogni progetto presentatogli dal Presidente, e lo assiste in tutte le decisioni che impegnino l'Associazione

- delibera sull'ammissione, o l'esclusione, dei soci e sulle proposte dei Probiviri
- propone la misura delle quote associative,
- predispose il bilancio preventivo e, con la collaborazione del Collegio dei Revisori Contabili, quello consuntivo, per l'esame dell'Assemblea
- delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, che ecceda l'ordinaria amministrazione
- delibera sulla collaborazione della Associazione con altri enti
- nomina, quando necessario, la Commissione di designazione di cui al successivo art. 21
- nomina il Direttore dell'Associazione.

ART. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci negli anni dispari, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra rappresentanti di imprese associate con esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica .

Tale Commissione sottopone al Consiglio Direttivo una o più indicazioni, sulle quali decide lo stesso Consiglio a scrutinio segreto, proponendo il designato al voto dell'Assemblea.

Il Presidente dura in carica due anni: può essere rieletto più volte ma, consecutivamente, nella stessa carica, solo per il biennio successivo.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Se non designati ad altre cariche sociali, i Presidenti, alla decadenza della loro carica, assumono automaticamente la qualifica di Past-President.

I Past-President partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I Past-President possono essere chiamati, dal Presidente, ad incarichi speciali.

ART. 22 - VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di quattro.

A tal fine, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio di attività e propone i nomi dei Vice

Presidenti. Il Presidente nell'individuazione dei Vice Presidenti tiene conto, per quanto possibile, delle diverse realtà territoriali e merceologiche che compongono l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe, eventualmente loro affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

I Vice Presidenti possono essere rieletti più volte ma, nella stessa carica, consecutivamente, solo per il biennio successivo a quello della prima elezione.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 23 – COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dall'ex Presidente che ha preceduto il Presidente nella carica, dai Vice Presidenti.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono convocate dal Presidente, mediante avviso scritto inviato a mezzo lettera o telefax o e-mail ed è regolarmente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente.

ART. 24 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea ordinaria, negli anni pari, elegge, a scrutinio segreto, un Collegio composto da tre Revisori Contabili effettivi, provenienti da imprese diverse e non aventi propri membri negli altri organi dell'Associazione.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori Contabili durano in carica quattro anni. Possono essere rieletti più volte ma non consecutivamente nella stessa carica.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori Contabili assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Venendo a mancare uno o più revisori il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei nuovi revisori, che dovrà essere sottoposta al vaglio della prima Assemblea successiva.

I revisori così eletti resteranno in carica sino alla fine del mandato del revisore sostituito.

ART. 25 - PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, da un minimo di tre a un massimo di cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna ad ACIMIT.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 90 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti i casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 26 - DIRETTORE

La segreteria dell'Associazione è retta da un Direttore scelto al di fuori degli Associati. La carica di Direttore è retribuita.

Egli viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore coadiuva il Presidente ed è responsabile del funzionamento dell'Associazione, sovrintendendo agli uffici e servizi della stessa.

E' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e prepara i documenti contabili per le successive determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa. Partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e al Consiglio Direttivo.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.

Il Presidente e/o il Consiglio Direttivo possono, quando necessario, ampliarne i poteri.

ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per accedere alle cariche di Presidenza e del Comitato di Presidenza è richiesto il requisito del completo inquadramento.

Trovano applicazione le disposizioni Confederali in materia di incompatibilità tra cariche politiche ed incarichi associativi.

ART. 28 - GRUPPI MERCEOLOGICI

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può operare anche tramite gruppi di soci.

Detti gruppi possono comporsi in funzione di obiettivi, e/o settori di produzione, ed essere limitati nel tempo.

I gruppi eleggono, caso per caso, e in funzione degli scopi da raggiungere, un coordinatore.

Detti gruppi, stante la occasionalità dei loro obiettivi, non hanno configurazione istituzionale stabile, come organi associativi.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 29 - FONDO COMUNE

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai contributi di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e, pertanto, le imprese associate che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 30 - BILANCI

Per ciascun anno solare il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea. Il documento è composto da:

- stato Patrimoniale previsto alla fine dell'esercizio
- conto Economico di sintesi
- rendiconto finanziario

Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo.

Il documento è composto da:

- stato Patrimoniale
- conto Economico
- rendiconto finanziario

Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il progetto di bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori Contabili almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono poter essere raffrontati con il bilancio preventivo dell'esercizio e con il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'esercizio associativo coincide con l'anno solare.

Il bilancio consultivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria secondo quanto disposto dallo specifico regolamento Confederale.

TITOLO V – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 32 - SCIoglimento

L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i 3/4 del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un Collegio di Liquidatori, composto da non meno di tre componenti, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Queste ultime possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DI RINVIO E TRANSITORIE

ART. 33 - RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché ai principi fondamentali del sistema confederale.

Approvato dall'Assemblea costituita e confermato con atto notarile del 12 ottobre 1945
Modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 14 dicembre 1954
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria del 21 giugno 1958
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria del 26 maggio 1964
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria del 23 maggio 1972
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 29 maggio 1980
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 18 settembre 1984
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 12 aprile 1994
Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 22 aprile 1997
Modificato dall'Assemblea Generale del 23 aprile 2002
Modificato dall'Assemblea Generale del 24 giugno 2008